

# La riforma della dirigenza pubblica con particolare riferimento all'abolizione del segretario comunale



di AMEDEO SCARSELLA

## 1. Inizia con una consultazione pubblica l'iter della riforma della pubblica amministrazione

Quarantaquattro punti per una nuova pubblica amministrazione: così nella lettera agli statali, firmata in data 30 aprile 2014, dal premier Matteo Renzi e dal ministro Marianna Madia<sup>1</sup>, il governo riassume le tre linee guida della riforma della pubblica amministrazione che voleva implementare.

Le linee guida erano:

- a) il cambiamento comincia dalle persone;
- b) tagli agli sprechi e riorganizzazione dell'Amministrazione;
- c) gli Open Data come strumento di trasparenza. Semplificazione e digitalizzazione dei servizi.

Nell'ambito degli interventi di cui al punto a) "il cambiamento comincia dalle persone" era prevista l'introduzione del ruolo unico della dirigenza, la previsione di incarichi dirigenziali a termine, la possibilità di licenziamento per il dirigente che rimane privo di incarico oltre un termine e l'abolizione della figura del segretario comunale.

La lettera ha dato il via ad una consultazione pubblica aperta dal 30 aprile al 30 maggio, i cui esiti sono stati pubblicati sul sito della Funzione pubblica<sup>2</sup>.

Quanto all'abolizione della figura del segretario comunale (punto n. 13), queste le conclusioni scritte nel report: "le reazioni pervenute sono di segno prevalentemente contrario, anche considerato che larga parte degli interventi sul punto sono derivati da una importante mobilitazione degli enti interessati. Nel segnalare il ruolo centrale di garanzia e direzione del segretario comunale, specialmente nei comuni di piccole dimensioni,



molte proposte auspicano una riforma di tale figura, piuttosto che la sua abolizione, anche alla luce delle recenti competenze in materia di anticorruzione".

## 2. Il disegno di legge presentato dal Governo in Parlamento

Dopo la consultazione, il Governo ha presentato un disegno di legge, "Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", composto da sedici articoli, di cui dieci deleghe, da esercitare prevalentemente nei dodici



mesi successivi all'approvazione della legge (incardinato in Senato con il n. 1577<sup>3</sup>-  a in avanti indicato DDL 1577). Tale insieme di norme, predisposto all'esito delle consultazioni sulla riforma amministrativa, tende a semplificare l'organizzazione della pubblica amministrazione rendendo più agevoli e trasparenti le regole che ne disciplinano i rapporti con il privato cittadino, le imprese e i suoi dipendenti. L'obiettivo perseguito è essenzialmente quello di innovare la pubblica amministrazione attraverso la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, la riforma della dirigenza, la definizione del perimetro pubblico, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative.

Per quel che riguarda il tema che qui interessa, occorre soffermarsi sull'articolo 10 del DDL 1577 che reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega (comma 1) prevedono, in particolare:

- l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito e della formazione continua nonché su quello della piena mobilità tra i ruoli (lettera a) 
- riguardo ai dirigenti dello Stato, l'istituzione di un ruolo unico, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'istituzione di una Commissione per la dirigenza statale, avente anche compiti di verifica dell'applicazione dei criteri relativi al conferimento degli incarichi ed alle relative conferme (lettera b), numero 1);
- in merito ai dirigenti delle regioni, l'istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di un ruolo unico dei dirigenti regionali, comprensivo della dirigenza amministrativa del Servizio sanitario nazionale - mentre resta esclusa la dirigenza medica e quella tecnica del medesimo Servizio -, nonché l'introduzione di una Commissione per la dirigenza regionale (lettera b), numero 2);

- riguardo ai dirigenti degli enti locali, l'istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico di tali dirigenti, nonché l'introduzione di una Commissione per la dirigenza locale (lettera b), numero 3);
- la soppressione delle figure dei segretari comunali e provinciali - con l'inserimento (secondo i criteri di cui alla lettera b), numero 4)  degli attuali segretari nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali;
- la facoltà, per gli enti locali privi di figure dirigenziali, di nominare un dirigente apicale (in sostituzione del segretario comunale), con l'obbligo per i comuni con meno di 5.000 abitanti (nelle more del completamento dei percorsi associativi) di gestire quest'eventuale funzione di direzione apicale in via associata;
- il conferimento - nell'ambito dei soggetti appartenenti al relativo ruolo unico - degli incarichi dirigenziali secondo i principi di cui alla lettera e) - che contemplano, tra l'altro, la procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione ed approvati dalle Commissioni summenzionate - nonché in base al principio dell'equilibrio di genere;
- la durata triennale degli incarichi dirigenziali - rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico e con facoltà di rinnovo senza la suddetta procedura selettiva per una sola volta - e la definizione di presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura.

Nella delega sono previste altresì modifiche riguardo alla disciplina dell'accesso alle dirigenze summenzionate, alla definizione per i dirigenti pubblici di obblighi formativi annuali, alla disciplina dei dirigenti privi di incarico. Inoltre, la delega tende a potenziare la valutazione dei risultati dei dirigenti mirando alla semplificazione del relativo processo, alla misurabilità e comparabilità degli indicatori di risultato. Oggetto di delega anche il riordino delle norme relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale o disciplinare dei dirigenti, con limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai medesimi dirigenti e la

definizione della disciplina della retribuzione dei dirigenti secondo criteri tra i quali l'omogeneizzazione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, nell'ambito di ciascun ruolo unico e la determinazione di limiti assoluti.

### 3. La proposta di abolizione del Segretario comunale

Il disegno di legge presentato dal governo, come evidenziato nel paragrafo precedente, nel riscrivere la disciplina della dirigenza pubblica, prevede l'abolizione della figura del segretario comunale (art. 10, lettera b), numero 4) del DDL 1577)<sup>4</sup>. Ciò, nonostante la consultazione pubblica avviata dal governo avesse dato indicazioni completamente diverse. Secondo il DDL 1577 non esiste più il ruolo che attualmente svolge il segretario all'interno dell'ente, se non facoltativo per gli enti privi di dirigenza. Le funzioni attualmente svolte dai segretari, elencate nell'art. 97 del D.lgs. n. 267/2000, non è chiaro da chi debbano essere svolte negli enti con la dirigenza. Qualora l'ente sia privo di dirigenti, si prevede la facoltà di nominare un dirigente apicale, con compiti di attuazione dell'indirizzo

politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa.

L'abolizione è contenuta nella norma che riguarda l'intera dirigenza (art. 10 del DDL 1577). Si prevede che i segretari comunali siano subito inseriti nel ruolo dei dirigenti degli enti locali (salvo alcune eccezioni: iscritti in Fascia C e vincitori di concorso per i quali è prevista una disciplina transitoria, che conduce con il tempo allo stesso effetto). La proposta governativa, quindi, elimina una figura fondamentale di garanzia all'interno degli enti locali, senza individuare con chiarezza la disciplina sostitutiva, anzi rimettendo a ciascun ente l'organizzazione in tema di interessi pubblici prioritari, quali quelli del rispetto della legalità e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Il tutto aggravato dal fatto che il segretario di recente è stato chiamato a svolgere delicate funzioni, anche nel disegno volto ad introdurre misure amministrative di prevenzione della corruzione. In particolare:

- il D.L. 10.10.2012 n. 174, "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" ha integralmente rivisto il sistema dei controlli interni, attribuendo numerosi compiti al segretario comunale, primo tra tutti il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dell'ente (art. 147 bis, c.2, Tuel);
- la L. n. 190/2012, fissando delle regole per prevenire fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione, ha previsto che il sistema sia incentrato sulla figura del responsabile della prevenzione della corruzione, che negli enti locali è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione (art. 1, c.6);
- il D.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa sancisce che all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza (art. 43, c. 1) cui è attribuita stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.





#### 4. Le reazioni contrarie alla proposta di abolizione del segretario comunale

Contrarietà rispetto all'ipotizzata abolizione dei segretari comunali è stata espressa da ben 11 consigli regionali che hanno approvato atti di indirizzo in tal senso. Mozioni ed interrogazioni sono state approvate da parte dei Consigli delle Regioni Molise, Sicilia, Piemonte, Toscana, Marche, Lombardia, Puglia, Liguria, Campania, Basilicata ed Abruzzo. La stessa Conferenza delle Regioni in data 16 ottobre 2014 ha approvato un documento riguardante il disegno di legge recante riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche proponendo l'istituzione di un Albo unico dei dirigenti con sezione dei Segretari comunali e provinciali. Il mondo accademico e le stesse autonomie locali hanno espresso forti dubbi sulla proposta di abolizione, così come il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ed autorevoli esponenti della magistratura amministrativa e contabile. Molte le prese di posizione contrarie nel mondo politico, anche all'interno della stessa maggioranza di governo<sup>6</sup>.

#### 5. Il testo licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato: confermata l'abolizione del segretario comunale ma "nasce" il dirigente apicale obbligatorio in tutti gli enti locali

Nel corso dei lavori della Commissione Affari Costituzionali il testo della riforma della pubblica amministrazione è stato notevolmente modificato ed è stato trasmesso all'Aula per l'approvazione con le citate modifiche (il testo della proposta della Commissione Affari Costituzionali del Senato ha assunto il n. 1577/A<sup>6</sup> - d'ora in avanti DDL 1577/A). Le modifiche hanno riguardato anche l'originario art. 10, comma 1, lett. b), numero 4), ora divenuto art. 9, comma 1, lett. b), numero 4) del DDL 1577/A<sup>7</sup>, probabilmente anche a causa delle forti critiche alla proposta di abolizione formulate dal mondo politico, accademico, della magistratura e delle autonomie, descritte nel precedente paragrafo 4. La norma come riformulata, prevede l'abolizione della figura del Segretario comunale, ma introduce un "obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica". La proposta della Commissione, cancella i segretari comunali, ma non le loro funzioni che saranno svolte obbligatoriamente all'interno di ogni ente locale da un dirigente apicale.

#### 6. Le funzioni del dirigente apicale

La norma come riformulata prevede, quindi, l'obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa.

Dalla lettura della norma appare evidente che le funzioni precedentemente svolte dal segretario comunale siano ricomprese tra quelle del dirigente apicale, ma appare allo scrivente che le funzioni di tale ultima figura si prospettino più vicine ad un'amministrazione moderna che tende ad accentrare in un'unica figura le funzioni di vertice amministrativo dell'ente. Infatti, l'esperienza dei direttori generali all'interno degli enti locali, soggetti diversi dal segretario comunale, non ha fornito sempre risultati apprezzabili, tanto che la possibilità di nomina di un direttore generale è ormai prevista solo per gli enti superiori ai 100.000 abitanti (previsione confermata dalla proposta di legge delega all'art. 9, comma 1, lett. b), numero 3) del DDL 1577/A)<sup>8</sup>.

La riforma, nel testo approvato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, sembra invece partire dal presupposto che la figura di vertice in un ente locale sia necessaria ed unica e debba svolgere al tempo stesso funzioni di direzione complessiva dell'ente e funzioni di controllo di legalità, anche nell'ottica dell'anticorruzione. A tale affermazione conduce l'attribuzione al dirigente apicale sia di funzioni di attuazione dell'indirizzo politico e coordinamento dell'azione amministrativa, rapportabili appunto alla direzione complessiva dell'ente, sia funzioni di controllo della legalità dell'azione amministrativa.

All'interno della pubblica amministrazione vigendo il principio di separazione fra politica e gestione, sono i dirigenti a svolgere l'attività amministrativa concreta. Per tale ragione solo chi è chiamato a sovrintendere e coordinare i dirigenti può incidere sull'attività amministrativa. E' per questa ragione che la funzione di garanzia è



posta tra le competenze del vertice amministrativo dell'Amministrazione. Il dirigente apicale non è e non deve essere un soggetto terzo, è quel soggetto che esercita un controllo-guida (o controllo direzionale) connotato ed insito nella funzione di direzione complessiva. Questo vuol dire che la legalità deve integrarsi nell'azione amministrativa. Il controllo di legalità non è, cioè, posto dall'esterno, non costituisce una verifica operata sull'esercizio della funzione amministrativa e sui suoi risultati, ma è strategia di legalità e di risultato insieme. Legalità e risultato, nell'ottica della nuova figura del dirigente apicale, devono convergere: non si può raggiungere l'uno senza l'altro. Questo deve diventare un modo di essere dell'Amministrazione locale, deve farsi concreta strategia anticorruzione, organizzativa e funzionale; un qualsiasi controllore esterno non sarebbe in grado di svolgere altro che un controllo successivo e neutro. Successivo perché fatto dopo che l'azione amministrativa si è concretizzata nell'assunzione dell'atto e neutro in quanto consisterebbe nella mera verifica della conformità alla norma dell'atto amministrativo assunto. L'esperienza di questi anni ha invece dimostrato che gli unici veri controlli efficaci sono i controlli fatti all'interno dell'amministrazione, che guidano l'azione dell'amministrazione al raggiungimento di risultati concreti, individuati dagli atti di programmazione assunti dagli organi politici, nel rispetto del principio di legalità. Il tema della corretta gestione dell'ente locale impone una riforma che sancisca il principio che vi sia un dirigente apicale in tutti gli enti locali, che assolva tanto alla funzione di direzione complessiva dell'ente che al presidio della legalità.

## 6. necessità di garantire professionalità, indipendenza ed autonomia del dirigente apicale

Così ricostruite le funzioni del dirigente apicale, sarà fondamentale nell'iter di approvazione della legge delega e dei decreti legislativi fissare ulteriori paletti per garantire la piena autonomia e indipendenza di tale figura, soprattutto nella logica del rafforzamento della funzione di prevenzione della corruzione già assegnata con la legge n. 190 del 2012, nonché per garantire l'assoluta professionalità di tale figura.

In merito all'autonomia ed indipendenza, dal rapporto sul primo anno di attuazione della legge n. 190/2012 predisposto dall'ANAC<sup>9</sup> si può leggere “è superfluo sottolineare l'importanza dell'indipendenza, del resto ampiamente riconosciuta in ambito internazionale, rispetto alle amministrazioni e agli stessi vertici politici, ai fini dello svolgimento di funzioni che coinvolgono la valutazione del modo in cui la legge è applicata, del funzionamento complessivo delle amministrazioni stesse e delle misure adottate a scopi di integrità e trasparenza” (pg. 12 del citato Rapporto). Il possesso del requisito dell'indipendenza è richiesto a livello internazionale in capo agli organismi deputati a svolgere attività di prevenzione della corruzione (pg. 25 e 26 del citato Rapporto).

Il sistema di nomina e la durata degli incarichi, previsto nella proposta di legge delega, possono condurre a rendere più autonoma ed indipendente la dirigenza ed in particolare il dirigente apicale.

I nuovi incarichi dirigenziali avranno durata di tre anni (art. 9, comma 1, lett. g) del DDL 1577/A) ed il Sindaco potrà trovarsi un dirigente apicale nominato dal proprio predecessore ed in carica per altri 2 anni (o uno); inoltre, il Sindaco dovrà rispondere delle proprie decisioni alla Commissione per la dirigenza locale, che potrà non solo preselezionare un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, per la successiva scelta da parte del soggetto nominante, ma addirittura effettuare una valutazione di congruità successiva dell'incarico conferito (art. 9, comma 1, lett. f) del DDL 1577/A).

In merito alla professionalità del dirigente apicale deve individuarsi chi potrà svolgere tale incarico. L'art. 9, comma 1, lett. b), numero 4) del DDL 1577/A, prevede una disciplina transitoria: in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega, è previsto l'obbligo per i Comuni di conferire l'incarico di direzione apicale agli ex Segretari, confluiti nel ruolo unico della dirigenza locale<sup>10</sup>.

Dopo i tre anni permane l'obbligo di nominare il dirigente apicale, ma la norma non chiarisce chi potrà ricoprire questo delicato ruolo. Oltre alla disciplina transitoria la norma non va. Svilupperà questo punto il decreto delegato. L'art. 9, comma 1, lett. f), del DDL 1577/A, in termini di conferimento



degli incarichi dirigenziali prevede che, per ciascun incarico dirigenziale, siano definiti i requisiti necessari per conferirlo in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali. La norma come scritta non preclude, ma ad avviso di chi scrive impone, che sia creato, dai decreti legislativi, all'interno della dirigenza una divisione in base alle esperienze e competenze professionali. Una volta stabilito che ogni ente locale deve avere un dirigente apicale e che per ciascun incarico dirigenziale devono essere definiti i requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, è auspicabile che all'interno del ruolo unico della dirigenza sia creato un "profilo professionale" di "Dirigente apicale". In tal senso appare positiva la proposta di prevedere un'apposita disciplina per il conseguimento dell'abilitazione "a ricoprire l'incarico di dirigente apicale per i dirigenti di ruolo, nonché per il conferimento e la durata degli incarichi secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita presso il ministero della funzione pubblica ovvero, delle sue articolazioni regionali; introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza, dei dirigenti apicali per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'ANAC"<sup>11</sup>. Soltanto sviluppando la professionalità, l'autonomia e l'indipendenza della dirigenza apicale la riforma potrà raggiungere gli ambiziosi obiettivi di rendere più efficiente e moderna la pubblica amministrazione locale.

## 6. Conclusioni

Con il presente articolo si è affrontato il tema dell'abolizione del segretario comunale e quello della nascita del dirigente apicale, avuto riguardo alla proposta del governo ed ai lavori svolti in Commissione Affari Costituzionali del Senato. Al momento della chiusura dell'articolo il disegno di legge volto alla riorganizzazione della pubblica amministrazione è all'esame dell'Aula del Senato. Inoltre, rimane da verificare quanto la Camera dei Deputati inciderà sul testo. Appare evidente, allo stato, che l'idea iniziale del governo di abolire tout court la figura del segretario comunale appare

superata dall'idea di riformare il nome, il ruolo e le modalità di nomina del segretario comunale/dirigente apicale.

Il tema vero ora è garantire i requisiti di autonomia e indipendenza, per rafforzare il ruolo dei segretari/dirigenti apicali anche individuando precisi criteri di nomina. Il testo licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali è un punto di partenza per costituire la nuova figura della dirigenza apicale che conservi ed amplifichi le funzioni del segretario comunale, ivi compresa quella di responsabile dell'anticorruzione. La sfida adesso è alzare l'asticella sui requisiti di professionalità, autonomia e indipendenza. La norma approvata dalla Commissione Affari Costituzionali è un discreto compromesso, un punto di partenza rispetto al quale se questa riforma sarà buona o meno dipenderà da quanto in sede attuativa verrà garantita l'imparzialità, l'indipendenza e la trasparenza nella selezione del dirigente apicale<sup>12</sup>.

- (1) La lettera integrale può essere letta sul sito del Dipartimento della funzione pubblica al seguente link: <http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/rivoluzione-al-governo-/riforma-della-pa-la-lettera-di-matteo-renzi-e-marianna-madia-ai-dipendenti-pubblici.aspx>.
- (2) Gli esiti della consultazione pubblica sono disponibili sul sito del Dipartimento della funzione pubblica al seguente link: <http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=33571>.
- (3) Il testo del DDL di riorganizzazione della pubblica amministrazione, con la relativa relazione, possono essere visualizzati sul sito del Senato al seguente link: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00798577.pdf>.
- (4) Si riporta il testo dell'art. 10, lettera b), numero 4) del DDL 1577 "dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione a esaurimento del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio, anche come funzionario, per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire l'eventuale funzione di direzione apicale in via associata;".
- (5) Per una panoramica delle posizioni contrarie all'abolizione dei segretari comunali sia consentito il rinvio all'articolo di A. Scarsella Tutti contrari all'abolizione del segretario comunale: ma il governo se ne è



- accorto, in internet al seguente indirizzo <http://segretariellazio.blogspot.com/2015/03/tutti-contrari-allabolizione-dei.html>.
- (6) Il testo della proposta di riorganizzazione della pubblica amministrazione della Commissione Affari Costituzionali del Senato n. 1577/A è rinvenibile in internet al seguente indirizzo <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/312888.pdf>.
- (7) Il testo della proposta di riorganizzazione della pubblica amministrazione della Commissione Affari Costituzionali del Senato n. 1577/A all'art. 9, comma 1, lett. b), numero 4) prevede ora: dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per i comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in assenza di specifiche professionalità interne all'ente, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, possibilità per i comuni capoluogo di provincia e per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti di reclutare il dirigente apicale anche al di fuori del ruolo unico, purché in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali;"
- (8) Il testo della proposta di riorganizzazione della pubblica amministrazione della Commissione Affari Costituzionali del Senato n. 1577/A all'art. 9, comma 1, lett. b), numero 3) prevede ora "mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191";
- (9) Il rapporto integrale Rapporto sul primo anno di attuazione della legge n. 190/2012 è rinvenibile al seguente link: [http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anadocs/Attivita/Pubblicazioni/AnticorruzioneTrasparenza/Rapporto-attuazione-l.-n.-190\\_2012-ANAC.pdf](http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anadocs/Attivita/Pubblicazioni/AnticorruzioneTrasparenza/Rapporto-attuazione-l.-n.-190_2012-ANAC.pdf).
- (10) Per i primi 3 anni, salvo i comuni Capoluogo di Provincia e i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, l'art. 9 comma 1, lett. b), numero 4) del DDL 1577/A prevede obbligo di nominare il dirigente apicale tra coloro che hanno svolto la funzione di segretario comunale.
- (11) E' questa la proposta contenuta nell'emendamento presentato al testo all'esame dell'Aula dalla Sen. Saggese, con altri Senatori, che ha assunto il n. 9.382.
- (12) In tali termini si è espresso il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone nell'incontro "La tutela della legalità negli enti locali: il ruolo del Segretario Comunale" svolto a Roma, nella Sala della Regina presso Palazzo Montecitorio, in data 8 aprile 2015. Il resoconto del seminario, redatto da D. Urtesi, può essere visualizzato al seguente link <http://segretariellazio.blogspot.com/2015/04/la-tutela-della-legalita-negli-enti.html>.